

## **IL PRETORE DI MILANO**

dott.ssa Monica Vitali, sezione del lavoro, ha pronunciato il seguente

### **DECRETO**

sul ricorso ex art. 28 Legge 300/70 presentato

### **DA**

SLC-CGIL Lombardia e SLC-CGIL per il comprensorio di Milano,

nonché UILTE-UIL Lombardia

e UILTE-UIL per il comprensorio di Milano,

coi procuratori avv.ti Enrica Mangia, Lucia Gianmarco e Valentino Imberti

**RICORRENTI**

### **CONTRO**

TELECOM ITALIA S.p.A.,

coi procuratori avv.ti Francesco Realmonte, Paolo Tosi a Roberto Pessi

**CONVENUTA**

### **OSSERVATO IN DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 31 dicembre 1997 le ricorrenti hanno adito il Pretore di Milano, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la natura antisindacale del comportamento tenuto dalla convenuta con conseguente ordine di cessazione della medesima

Espongono in particolare le ricorrenti di avere indetto, per il giorno 4 settembre 1997 uno sciopero di due ore che coinvolgeva tra l'altro, i settori CSOT (Centro Supervisione Operativo Territoriale), CCA (Centro Controllo Area), CLR (Centro di Lavoro Rete). Sempre secondo la ricostruzione delle organizzazioni ricorrenti, in data 1 settembre 1997 la TELECOM, allo scopo di garantire i servizi durante lo sciopero ha provveduto a comandare circa 45 lavoratori da dislocare nei vari reparti, applicando una modifica unilaterale (in quanto non ancora oggetto di contrattazione collettiva) delle previsioni contenute nell'appendice del CCL S.I.P., tuttora vigente, e riguardanti l'entità dei presidi minimi in caso di sciopero. Richiesta dalle ricorrenti di comunicare con esattezza il numero dei lavoratori comandati a garantire i servizi minimi, la continuità non avrebbe fornito le informazioni richieste.

Le organizzazioni ricorrenti hanno quindi chiesto che venisse dichiarata l'antisindacalità dei seguenti comportamenti tenuti della TELECOM:

- violazione dei preesistenti accordi sindacali circa la individuazione dei servizi essenziali da garantire in caso di sciopero e del numero minimo di addetti a tali servizi;
- mancata contrattazione con le organizzazioni sindacali delle modifiche dei menzionati accordi e determinazione unilaterale di tali modifiche;
- adozione di provvedimenti di comando in occasione dello sciopero del 4 settembre 1997;

- mancato avvio di informazioni circa il numero di dipendenti oggetto del provvedimento di comando.

Ai fini della rimozione degli effetti, le ricorrenti hanno chiesto di ordinare alla TELECOM:

- di contrattare con le ricorrenti medesime i presidi minimi da garantire durante gli scioperi ex L. 146/90;
- di non imporre unilateralmente modalità di attuazione dello sciopero ai lavoratori e di non comandare unilateralmente in servizio i lavoratori;
- di pubblicare il presente decreto su organi di stampa a diffusione nazionale.

La TELECOM ha per contro dedotto preliminarmente l'assenza dell'attualità della condotta lamentata, ed ha sottolineato nel merito la inidoneità dei precedenti accordi invocati dalle ricorrenti e la necessità di adottare unilateralmente le misure idonee a garantire servizi essenziali in occasione di uno sciopero. Ha in particolare sottolineato la convenuta che il riassetto del settore delle telecomunicazioni, attuato tramite la creazione di TELECOM, ha comportato un radicale mutamento organizzativo nella gestione delle telecomunicazioni, con un deciso ampliamento delle prestazioni rientranti nell'ambito dei servizi essenziali. Tale mutamento avrebbe reso necessario l'aggiornamento dei precedenti accordi relativi ai presidi minimi, esigenza, questa, che ha comportato sia l'apertura di apposite trattative (non ancora concluse) con le organizzazioni sindacali sia l'adozione da parte della TELECOM di nuove determinazioni circa il numero e l'entità dei presidi minimi. Tali determinazioni sarebbero state già in precedenza comunicate alle organizzazioni sindacali nazionali, senza che queste ultime muovessero contestazioni e sarebbero state applicate anche nel caso in esame al solo scopo di garantire servizi ritenuti essenziali dalla convenuta e senza alcuna intenzione di comprimere i diritti sindacali.

Occorre in primo luogo esaminare il preliminare rilievo formulato dalla convenuta circa la carenza di attualità della condotta antisindacale dedotta dalle organizzazioni ricorrenti, in quanto il provvedimento di comando avrebbe oramai esaurito i suoi effetti ed anche il procedimento disciplinare iniziato nei confronti dei lavoratori comandati che hanno comunque aderito allo sciopero non è sfociato nell'adozione di alcun provvedimento.

L'eccezione non può però trovare accoglimento, giacché dalle stesse deduzioni della convenuta, sia in memoria difensiva sia in sede di discussione orale, è emerso che é oramai intenzione della TELECOM stessa di attenersi, in occasione di ogni sciopero, alle determinazioni unilaterali denunciate dalle ricorrenti. Si deve infatti osservare in primo luogo come la memoria difensiva in tutto il suo tenore sostenga la legittimità delle determinazioni unilaterali operate dalla convenuta, sottolineando che tali determinazioni hanno trovato applicazioni già in passato e lasciando neppure troppo implicitamente intendere che la convenuta stessa - nella piena convinzione della legittimità delle sue ragioni ed in applicazione di una propria interpretazione della L. 146/90 - continuerà ad attenersi a tali determinazioni in occasione dei futuri scioperi. In secondo luogo deve darsi atto che in sede di discussione orale tale intenzione è stata pienamente palesata dai procuratori della TELECOM, i quali si sono richiamati alla necessità di assicurare in ogni modo servizi ritenuti essenziali per la collettività. A fronte di tali dati risulta evidente che la condotta di unilaterale determinazione del numero minimo di lavoratori tenuti ad astenersi dallo sciopero, lungi dall'essersi

esaurita in occasione dello sciopero del 4 settembre 1997, e tuttora sussistente ed anzi destinata - almeno nelle intenzioni della convenuta - a trovare completa applicazione (presumibilmente sempre con provvedimenti unilaterali di comando) anche in futuro. Persistendo la condotta oggetto di denuncia, la attualità della situazione di contrasto con i diritti e le libertà sindacali emerge con piena evidenza, essendo tuttora in atto un comportamento (la determinazione unilaterale) idoneo a comprimere l'esercizio del diritto di sciopero da parte delle organizzazioni sindacali.

Verificata l'attualità delle condotte denunciate, occorre ora esaminare il profilo di antisindacalità delle stesse, esame che peraltro necessita di essere condotto distintamente per ciascuna delle condotte oggetto del ricorso.

Premessa necessaria a tale esame è però l'affermazione della irrilevanza dell'elemento soggettivo ai fini della sussistenza del profilo di antisindacabilità della condotta del datore di lavoro. Come ammesso dalla stessa resistente, la più recente giurisprudenza di legittimità ha escluso la necessità della sussistenza dell'elemento intenzionale perché si configurino gli estremi della condotta antisindacale. Ed infatti dopo la pronuncia delle Sezioni Unire dei 12 giugno 1991, n. 5295 la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire, con la sentenza 5 luglio 1997, n. 6080, il principio secondo il quale

*Deve escludersi la necessità di un accertamento in concreto dell'intento antisindacale, ai fini della repressione della condotta antisindacale a norma dell'art. 28 della L. n. 300 del 1970 con riferimento a quelle condotte del datore di lavoro che contrastino con norme imperative destinate a tutelare, in via diretta ed immediata, l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale, come nel caso di comportamenti lesivi dei diritti sindacali di cui ai titoli II e III stat. lav.*

Di fronte a tale ripetuta affermazione di principio della Cassazione, non possono trovare accoglimento le argomentazioni della resistente, secondo la quale nel caso in esame l'antisindacabilità della condotta sarebbe esclusa dalla finalità del comportamento datoriale di assicurare il funzionamento di servizi essenziali. Non può in particolare condividersi l'osservazione che la convinzione soggettiva di adempiere obblighi di legge (quelli imposti dalla L. 146/90 in ordine ai servizi essenziali) varrebbe comunque a rendere "non imputabile" la condotta antisindacale. Ragionando in tali termini, infatti, si giungerebbe alla conclusione che l'antisindacalità viene esclusa dalla mera "buona fede" del datore di lavoro, sicché pur a fronte di una condotta che oggettivamente lede i diritti essenziali di libertà del sindacato (quale il diritto di sciopero), al giudice verrebbe preclusa la possibilità di adottare le misure necessarie per la eliminazione della situazione di compressione delle libertà sindacali. Deve invece ribadirsi che - poiché finalità dell'art. 28 L. 300/70 è quella di eliminare situazioni di oggettiva lesione delle libertà sindacali tramite provvedimenti la cui primaria funzione è il ripristino tali libertà - l'accertamento della natura antisindacale della condotta e l'adozione dei conseguenti provvedimenti *lato sensu* ripristinatori prescindono dall'accertamento di qualsivoglia elemento soggettivo. Ciò in quanto l'esigenza di tutela di diritti di rilevanza costituzionale ha essa stessa carattere oggettivo, dal momento che la lesione di tale diritto - voluta o meno - comporta la compromissione di libertà costituzionali primarie, fatto, questo che rileva indipendentemente dalla volontarietà della compromissione stessa.

Affermata la natura “oggettiva” della condanna antisindacale in genere, deve in primo luogo dichiararsi la antisindacalità sia della determinazione unilaterale del numero dei lavoratori tenuti ad astenersi dallo sciopero sia dal provvedimento concreto di comando di alcuni lavoratori in occasione dello sciopero del 4 settembre 1997.

Risulta circostanza incontestata che all’epoca, dei fatti l’individuazione dei presidi minimi i caso di sciopero era contenuta nell’appendice al contratto collettivo S.I.P. del 30 giugno 1992.

Ciò in quanto il C.C.N.L. Settore Telecomunicazioni 1 gennaio 1996, vigente sino al 3 dicembre 1999, ha espressamente previsto che tale appendice continui a regolare i presidi minimi sino all’adozione di un nuovo accordo. Tale appendice prevedeva, per le astensioni dal lavoro non superiori alle due ore, la presenza di presidi minimi solo per i servizi di segnalazione e diagnosi guasti, mentre non prevedeva presidi minimi per i servizi ora affidati alle unità CCA e CLR.

E’ bensì vero che sono in corso trattative tra la TELECOM e le organizzazioni sindacali nazionali per ridefinire l’ambito dei servizi da assicurare anche in caso di astensione dal lavoro, ma tali trattative non sono ancora giunte ad alcun accordo conclusivo, sicché doveva ritenersi tuttora vigente la preesistente determinazione negoziata dei presidi minimi. In presenza di tale situazione non può ritenersi che la TELECOM potesse unilateralmente apportare modifiche alle previsioni contrattuali, provvedendo a comandare i lavoratori in occasione dello sciopero.

Non può condividersi, al riguardo, l’argomentazione della resistente secondo la quale dalla legge 146/90 deriverebbe comunque l’obbligo per il datore di lavoro di garantire i diritti degli utenti dei servizi essenziali “*anche al di là dei problemi di operatività degli strumenti regolativi prescelti dal legislatore*”. E’ infatti vero che la legge citata è stata dettata proprio per regolare le astensioni dal lavoro in settori che coinvolgono interessi e diritti della comunità dei cittadini, comportando pertanto un vero e proprio dovere per i datori di assicurare i servizi essenziali in questione. E’ però parimenti vero che la legge 146/90 ha operato una chiara opzione per la regolamentazione concordata del diritto di sciopero, ricollegando i regolamenti di servizio che devono stabilire il numero e le dimensioni dei presidi minimi ad una precedente contrattazione tra datori di lavoro ed organizzazioni sindacali.

Che il fallimento delle trattative non facoltizzi in modo puro e semplice il datore ad operare determinazioni unilaterali dei presidi minimi risulta dalla stessa disciplina della legge, la quale agli artt. 13 e 14 prevede l’intervento della commissione di garanzia allo scopo o di verificare ulteriormente la possibilità di un accordo oppure di formulare una proposta da sottoporre alle parti, segno, questo, della volontà del legislatore di scoraggiare interventi unilaterali del datore.

Tali considerazioni valgono a maggior ragione nel caso in esame, ove si consideri che una determinazione concordata dei presidi minimi non era mancante, essendo ancora efficace la determinazione di cui al CCL S.I.P. del 1992 la cui vigenza era stata concordemente prolungata dalle parti fino al 1999. La presenza di un precedente accordo, la pendenza, le trattative, il mancato ricorso alle commissioni di garanzia sono dunque tutti elementi che evidenziano ulteriormente la illegittimità della condotta di TELECOM la quale non si trovava a dover affrontare uno sciopero in assenza di qualsiasi regolamentazione dei presidi minimi, ma ha in realtà cercato di accelerare ed aggirare la determinazione concordata di nuovi presidi minimi (nonché l’eventuale intervento della

commissione di garanzia) tramite una decisione unilaterale giustificata dalla natura essenziale dei servizi da essa prestata.

Neppure quest'ultima giustificazione è peraltro pienamente convincente. Se infatti la situazione determinata dallo sciopero avesse assunto i caratteri di gravità che la resistente ha cercato di dimostrare sarebbe stato assai più agevole ricorrere alla precettazione, contemplata dalla stessa legge quale provvedimento tipico di determinazione unilaterale dei presidi minimi, cui ricorrere nelle situazioni di estrema urgenza. Ma tale non era la situazione nel caso dello sciopero del 4 settembre 1991, come è stato sia pure implicitamente riconosciuto dalla stessa TELECOM, la quale non ha cercato di fare ricorso alla precettazione (e del perché in realtà non ne esistevano i presupposti) ed ha invece optato per uno strumento, la comandata, che non presupponeva situazioni di urgenza e necessita. In realtà se si considera che la comandata è lo strumento da adottarsi nel caso in cui i lavoratori non garantiscono presidi minimi contemplati dagli accordi egenti, appare con chiarezza che la TELECOM ha inteso fronteggiare non una situazione di urgenza bensì il mancato rispetto di determinazioni unilaterali dei presidi indispensabili che essa riteneva (e ritiene) ormai vigenti per tutte le ipotesi di sciopero, indipendentemente dal mancato raggiungimento dei necessari accordi con le organizzazioni sindacali.

Deve allora concludersi che è antisindacale il comportamento del datore di lavoro che - in presenza di trattative per la modificazione di un preesistente accordo di determinazione di presidi minimi ex art. 2 comma 21, 12 giugno 1990 n. 146 - determini unilateralmente ed in assenza del parere della commissione di garanzia, i presidi minimi in caso di astensione dal lavoro e provveda a comandare alcuni lavoratori per assicurare in occasione di uno sciopero alcune prestazioni inerenti a servizi essenziali non contemplati dall'accordo vigente.

Ad eguali conclusioni si deve pervenire relativamente al rifiuto, da parte della TELECOM, di fornire alle organizzazioni sindacali informazioni circa l'esatto numero di dipendenti comandati in occasione dello sciopero. E infatti evidente che tale condotta, era idonea ad impedire alle organizzazioni sindacali di verificare la correttezza della condotta datoriale, onde accertare se fossero stati posti in essere atti tali da ledere i diritti e le libertà delle organizzazioni medesime. Si tratta quindi di una forma di condotta "preventiva" che, in quanto finalizzata ad occultare l'operato del datore e l'incidenza dello stesso sulle libertà sindacali, lede a sua volta i diritti sindacali, assumendo pertanto i caratteri della piena antisindacalità. Poiché peraltro la condotta in questione appare come postratto rispetto al provvedimento di comandata, la stessa risulterà rimossa tramite l'ordine alla convenuta di non reiterare il comando, sicché non appare necessario ordinare alla convenuta stessa di effettuare comunicazione richiesta dalle ricorrenti, in quanto l'utilità di tale comunicazione è superata dal presente provvedimento.

La stessa valutazione non può essere invece operata in relazione alla condotta di TELECOM nel corso delle trattative tuttora in corso con le organizzazioni sindacali. Deve, infatti, ritenersi che possa assumere carattere di antisindacalità solo il rifiuto sistematico del datore di intavolare trattative oppure di raggiungere un qualsivoglia accordo con la controparte, mentre il mero rifiuto di accettare singole proposte negoziali non può configurare la condotta di cui all'art. 28 L. 300/70, in quanto in caso di diversa valutazione i datori di lavoro si vedrebbero costretti ad accettare qualsiasi proposta, pena la declaratoria di antisindacalità della condotta. Poiché nel caso concreto non risulta

che siano state commesse alcuna delle due condotte prima esemplificate ed anzi sono tuttora in corso contatti tra le parti per la determinazione concordata dei regolamenti di servizio, deve escludersi che la condotta tenuta dalla TELECOM con le controparti negoziali abbia assunto i caratteri della antisindacalità, rientrando la condotta medesima nell'ambito dell'ordinaria dialettica negoziale.

Dall'accoglimento pressoché integrale del ricorso deriva la condanna della convenuta TELECOM alla rifusione delle spese del medesimo.

P.Q.M.

Il Pretore di Milano, in accoglimento parziale del ricorso:

- 1) accerta e dichiara l'antisindacalità del comportamento della TELECOM S.p.A. consistito:
  - a) nella violazione degli accordi sindacali 30.6.1992 e 24.12.1992 sui presidi minimi indispensabili ex L. 146/90;
  - b) nella determinazione unilaterale dei suddetti presidi;
  - c) nel comando unilaterale di dipendenti addetti ai settori CSOT, CCA, CLR in occasione dello sciopero del 4.9.1997 indetto dalle organizzazioni ricorrenti;
  - d) nella mancata comunicazione alle organizzazioni ricorrenti dal numero esatto dei dipendenti comandati in occasione del medesimo sciopero;
- 2) per l'effetto ordina alla TELECOM S.p.A. di astenersi dalla determinazione unilaterale dei presidi minimi indispensabili in occasione degli scioperi e dalla adozione di provvedimenti unilaterali di comando individuando il numero ed i nominativi dei lavoratori tenuti ad astenersi dallo sciopero;
- 3) rigetta nel resto il ricorso;
- 4) condanna TELECOM ITALIA S.p.A., al pagamento delle spese processuali che liquida il complessivo £ 5.000.000.

17 marzo 1998

Il Pretore